

Procedimenti sommari - per convalida di sfratto per finita locazione - in genere - Opposizione dell'intimato - Conseguenze - Trasformazione del procedimento in processo di cognizione ordinaria - Configurabilità - Conseguenze - Introduzione da parte del locatore a fondamento della domanda di "causa petendi" diversa da quella originariamente formulata - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.

Nel procedimento di convalida di sfratto per finita locazione l'opposizione dell'intimato determina la conclusione del procedimento sommario e l'instaurazione di un autonomo processo di cognizione ordinaria, con la conseguenza che il locatore può introdurre a fondamento della domanda una "causa petendi" diversa da quella originariamente formulata, purché la nuova domanda risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta con l'atto introduttivo del procedimento sommario. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, a fronte dell'iniziale domanda di sfratto per finita locazione di un contratto transitorio, proposta nell'atto introduttivo del procedimento sommario, aveva ritenuto inammissibile quella di risoluzione per inadempimento, formulata dal locatore nella memoria integrativa successiva al mutamento di rito ex art. 667 c.p.c., per il caso in cui il contratto fosse stato ritenuto di durata quadriennale).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 5955 del 28/02/2023 (Rv. 667203 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_657, Cod_Proc_Civ_art_660, Cod_Proc_Civ_art_665, Cod_Proc_Civ_art_667, Cod_Proc_Civ_art_426, Cod_Proc_Civ_art_447_2

Corte

Cassazione

5955

2023